

REGOLAMENTO SULLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della legge n. 240/2010.
2. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) della legge n. 240/2010:
 - svolgimento di attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - valutazione annuale dei corsi di studio con predisposizione di una relazione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, anche sulla base dei dati trasmessi dal Presidio di Qualità.
3. La Commissione effettua un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della qualità della didattica (AQ), da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli Organi di governo di Ateneo e dei collegi dei docenti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR e dalla normativa vigente in materia.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un rappresentante dei docenti (professori e ricercatori) per ogni Area Scientifica, tra i quali viene designato un Coordinatore, e da un rappresentante degli studenti per ogni corso di dottorato.
2. I rappresentanti dei docenti sono designati dal Senato Accademico su proposta dei Direttori di Area e sono nominati con decreto rettorale.
3. I rappresentanti degli allievi vengono eletti attraverso la procedura di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli allievi

1. L'elettorato attivo per il rappresentante degli allievi di un corso di dottorato spetta agli allievi di quello stesso corso che alla data delle elezioni fruiscono della borsa di studio.
2. L'elettorato passivo per il rappresentante degli allievi di un corso di dottorato spetta agli allievi di quello stesso corso la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle votazioni.
3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

Articolo 4

Svolgimento delle elezioni

1. L'elezione dei rappresentanti degli allievi è indetta dal Rettore con decreto, di norma entro 15 giorni dalla cessazione dell'organo.
2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, le modalità di svolgimento della

procedura e di presentazione delle candidature, gli elenchi dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo, riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'avviso è immediatamente reso pubblico sull'albo ufficiale del GSSI.

3. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.

4. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento e le modalità di svolgimento.

5. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

Articolo 5

Commissione elettorale

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore con proprio decreto costituisce una Commissione elettorale composta da tre membri, individuati tra i docenti del GSSI, presieduta dal professore di ruolo con il più alto grado accademico e maggiore anzianità di servizio.

2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.

3. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale tramite gli Uffici dell'amministrazione e sovrintendere alle operazioni di voto.

Articolo 6

Seggio elettorale

1. Con decreto rettorale è altresì nominato il Seggio elettorale, composto di tre membri tra i quali vengono designati il Presidente e il Segretario.

2. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Un estratto del verbale contenente i risultati complessivi delle elezioni è pubblicato, a cura del Segretario, sull'Albo Ufficiale del GSSI per cinque giorni consecutivi.

3. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.

Articolo 7

Presentazione delle candidature per i rappresentanti degli allievi

1. Le candidature dei rappresentanti degli allievi, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno cinque allievi titolari dell'elettorato attivo del GSSI appartenenti allo stesso corso di dottorato del candidato, diversi dal candidato e che non siano a loro volta candidati. Ogni allievo potrà sottoscrivere non più di una candidatura.

2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.

3. I voti espressi in favore di nominativi non contenuti in tale elenco sono nulli.

Articolo 8

Elezioni dei rappresentanti degli allievi

1. A seguito dello spoglio delle schede, risulta eletto per ciascun corso di dottorato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 9

Nomina dei componenti

1. La Commissione dura in carica 4 anni.
2. I componenti sono nominati con decreto del Rettore.
3. In caso di cessazione anticipata dei componenti elettivi, subentrerà il primo dei non eletti nell'ambito della graduatoria finale di riferimento, purché ancora in possesso dei requisiti. Una volta esaurita la graduatoria, si provvederà all'indizione di nuove elezioni entro 30 giorni dalla cessazione della carica.

Articolo 10

Prorogatio

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina della Commissione, i componenti dell'organo uscente sono prorogati nelle loro funzioni fino al decreto rettorale di nomina dei nuovi componenti.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.